

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 6

Adunanza 15 febbraio 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TROFARELLO - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 113 – 4050/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

E' assente l'Assessore ANTONIO MARCO D'ACRI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Trofarello:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 26-7149 del 22/10/2007;
- ⇒ ha approvato, con deliberazione C.C. n. 27 del 16/06/2008, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 58 del 30/11/2010, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 10/01/2011, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma (*Prat. n. 06/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 7.949 abitanti nel 1971, 7.796 abitanti nel 1981, 8.905 abitanti nel 1991 e 10.352 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un incremento demografico nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 1.232 ettari, così ripartiti: 731 di pianura (pari a circa il 59% del territorio comunale) e 500 di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 1.098 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 89 % del territorio

comunale) e 134 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 115 ettari rientrano nella *Classe I^* (pari a circa il 9% della superficie comunale) e 552 ettari rientrano nella *Classe II^* (pari a circa il 45% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 8 ettari da "Aree boscate" ;

- ⇒ sistema produttivo: appartiene al "Bacino di valorizzazione produttivo di Moncalieri" con i comuni di Cambiano e Moncalieri parte est del Po;
 - ⇒ risulta compreso nel *Circondario di Torino*, sub-ambito "Torino", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
 - ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "Centro Storico di media rilevanza";
 - ⇒ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
 - ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 29 denominata "Del Colle di Cadibona" ora di competenza Provinciale (nel tratto compreso tra Torino - Santena) e di competenza Regionale (nel tratto compreso tra Santena – Confine Provincia), è attraversato inoltre dalla Strada Provinciale n. 125;
 - è interessato dalla realizzazione di una nuova sede viaria alternativa alla ex S.S. n. 29 nel tratto compreso tra la ex S.S. n.29 e "l'Area sanda Vadò" e inoltre da una nuova sede viaria in fase di studio nel tratto compreso tra "Casello della Rotta" e "l'Area sanda Vadò";
 - ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Rii Valle Sauglio, Tepice e Valle S. Pietro, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 3 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
 - ⇒ tutela ambientale:
 - parte del territorio comunale è compreso nell'area di particolare pregio ambientale e paesistico di competenza Regionale denominata "Zona della Collina di Torino";
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 58 del 30/11/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, con i relativi allegati tecnici, propone, di adeguare il P.R.G.C. vigente all'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) redatto ai sensi del DM 09/05/2001. I vincoli desunti dall'Elaborato Tecnico (R.I.R) non sono stati tradotti in specifiche prescrizioni normative e cartografiche nel Piano vigente come definito degli artt. 5-9 delle Norme di Attuazione del progetto definitivo della Variante al P.T.C. di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 approvato con Deliberazione C.R. n. 23-4501 del

12/10/2010 ponendosi in contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento.

L'Atto deliberativo d'adozione della Variante in oggetto riporta i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

visto il parere del Servizio Tutela Ambientale, prot. n. 116084 del 07/02/2011;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

visto la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di adeguamento al D.M. del 09/05/2001 "*Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*", approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 23-4501 del 12/10/2010, si evidenzia, l'incompatibilità della Variante in oggetto per quanto attiene l'adeguamento del Piano all'Elaborato Tecnico "*Rischio di Incidente Rilevante*" (R.I.R.);

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/02/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 07/02/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come

modificato con L.R. n. 41 del 29/07/1997 e in merito al Progetto Preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., del Comune di Trofarello, adottato con deliberazione C.C. n. 58 del 30/11/2010, parere d'incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, precisando che la suddetta Variante si pone in contrasto con i contenuti del progetto definitivo della Variante al P.T.C. di adeguamento al D.M. del 09/05/2001 approvato con D.C.R. n. 23-4501 del 12/10/2010, in considerazione delle motivazioni sotto riportate:

- nell'art. 5 delle Norme di Attuazione del progetto definitivo della Variante al P.T.C. sopra richiamata è citato: *"Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001, gli strumenti urbanistici dei comuni sul cui territorio è presente la localizzazione di uno stabilimento soggetto agli obblighi di cui agli art. 6 o 8 del d.lgs 334/1999 e s.m.i., devono comprendere l'Elaborato tecnico sui Rischi di Incidente rilevante – di seguito Elaborato RIR – relativo al controllo dell'urbanizzazione."*;

inoltre: *"L'elaborato RIR costituisce elaborato tecnico integrante e sostanziale dello strumento urbanistico così come definito al punto 3.1 dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici.....L'Amministrazione Comunale, adottando tale documento con procedura di variante allo strumento urbanistico....., integra e adegua il proprio strumento urbanistico con opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, ovvero a limiti di trasformazione, edificazione e/o progettazione sulla base del contenuto dell'Elaborato RIR, al fine di assicurare la compatibilità territoriale ed ambientale dell'insediamento previsto."*

Come si evince da alcuni passi estratti dalle Norme di Attuazione della Variante al P.T.C. sopra richiamati, l'elaborato RIR costituisce parte integrante del P.R.G.C. e la Variante urbanistica rappresenta il mezzo con cui verificare possibili ripercussioni sulle attività antropiche presenti sul territorio, imponendo con opportune prescrizioni normative e cartografiche specifiche regolamentazione e proponendo soluzioni progettuali e strutturali per garantire la coesistenza con gli insediamenti esistenti o previsti. Quanto sopra per evidenziare la mancanza tra gli Atti trasmessi degli elaborati urbanistici, sui quali, il Servizio competente provinciale avrebbe dovuto esprimere il proprio parere di competenza, ai sensi della legislazione vigente e l'amministrazione Comunale adeguare il P.R.G.C. vigente al R.I.R.

Alla luce di quanto soprarichiamato si evidenzia come, il mancato adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale vigente all'Elaborato Tecnico R.I.R., così come definito agli artt. 5-9 delle Norme di Attuazione del Progetto definitivo della Variante al P.T.C., approvato con Deliberazione C.R. n. 23-4501 del 12/10/2010, manifesta, per quanto attiene questo specifico argomento, l'incompatibilità della Variante parziale al Piano sovraordinato.

2. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale."*;
3. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
4. di trasmettere al Comune di Trofarello la presente deliberazione per i successivi provve-

dimenti di competenza;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta